



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° giugno 2021  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0131 (NLE)**

---

---

**9361/21  
ADD 1**

**CCG 29**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	31 maggio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 268 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la decisione prevista dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 268 final ANNEX.

---

All.: COM(2021) 268 final ANNEX



Bruxelles, 31.5.2021  
COM(2021) 268 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la  
decisione prevista dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che  
beneficiano di sostegno pubblico**

## ALLEGATO

### PROPOSTA

#### Allegato XVII

#### SEZIONE 1: COSTRUZIONE DEI CIRR

1. Si fissa un CIRR per la valuta di ciascun partecipante, purché i dati richiesti siano messi a disposizione del segretariato. Un partecipante o un non partecipante può chiedere che venga fissato un CIRR per la valuta di un non partecipante. Previa consultazione del non partecipante interessato, un partecipante, o il segretariato per conto del non partecipante in questione, può formulare una proposta per la costruzione del CIRR per tale valuta.
2. Il CIRR fissato per una determinata valuta è applicato dagli altri partecipanti qualora decidano di effettuare finanziamenti in tale valuta.
3. Il CIRR è composto da un tasso base e un margine.
4. Il CIRR minimo per qualsiasi valuta non è inferiore a 15 punti base.

#### I. DETERMINAZIONE DEL TASSO BASE

5. I tassi CIRR sono calcolati mensilmente ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno di ogni mese.
6. I tassi base CIRR sono calcolati utilizzando i rendimenti dei titoli di Stato.
7. La scadenza del titolo di Stato da utilizzare per ogni operazione è determinata mediante la seguente formula: periodo di prelievo (*drawdown period* - DP) + 0,5 periodo di rimborso + 0,5 frequenza di rimborso in anni<sup>1</sup> (per piani di rimborso standard). Per le operazioni con un piano di rimborso non standard, si applica la seguente formula:  $DP + [\sum (t_{li} - t_{sp}) * D_{li}] / \sum D_{li} \text{ per } i=1 \text{ a } n$  \* 1/365]<sup>2</sup>. Il risultato sarà arrotondato all'anno più vicino con un limite massimo di dieci anni e un limite minimo di tre anni.
8. I partecipanti calcolano i rendimenti dei titoli utilizzando la media aritmetica di tutti i rendimenti giornalieri dei titoli di Stato a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 anni del mese di calendario precedente per le rispettive valute. Tali rendimenti sono comunicati al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine di ogni mese e sono resi pubblici su base mensile.
9. I partecipanti possono usare l'interpolazione lineare per ottenere i rendimenti necessari, purché sia all'interno della regione di interpolazione dei titoli di Stato a 2 anni fino ai titoli a 15 anni inclusi. Non è consentita l'estrapolazione a un rendimento dei titoli inferiore o superiore.

---

<sup>1</sup> Frequenza di rimborso per rimborso annuale = 1, per rimborso semestrale = 0,5 e per rimborso trimestrale = 0,25.

<sup>2</sup>  $t_{li}$  = data di versamento della prima rata;  $t_{sp}$  = data del punto di partenza;  $D_{li}$  = importo pagato al versamento della prima rata.

10. Nel caso in cui non sia stato possibile ottenere i dati per uno o più titoli di Stato necessari (a norma degli articoli 8 e 9), non vi sarà alcun CIRR in questa valuta per le operazioni che richiedono le scadenze corrispondenti (riferimento all'articolo 7), a meno che i dati mancanti riguardino scadenze più brevi e siano stati forniti dati per scadenze più lunghe (fino a 10 anni). In tal caso saranno utilizzati i rendimenti del titolo di Stato superiore più vicino per calcolare i tassi base che richiedono tali scadenze più brevi.

## **II. DETERMINAZIONE DEL MARGINE**

11. Il margine è calcolato su base trimestrale (rispettivamente il 15 gennaio, il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno) in base ai rendimenti del differenziale dello swap a cinque anni (differenza tra il tasso dei titoli di Stato a cinque anni e il tasso swap a cinque anni).
12. Il margine è calcolato mediante la seguente formula:  $0,5 * (\text{media trimestrale dei rendimenti del differenziale giornaliero dello swap a cinque anni}) + 80$  punti base. Il risultato è arrotondato al punto base più vicino e limitato a un massimo di 120 punti base e a un minimo di 80 punti base.
13. La media trimestrale dei differenziali giornalieri dello swap a cinque anni da utilizzare si ottiene calcolando la media aritmetica del differenziale giornaliero dello swap a cinque anni degli ultimi tre mesi di calendario nelle valute pertinenti. Tali valori sono comunicati al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine di ogni trimestre.
14. Nel caso in cui il differenziale dello swap a cinque anni non sia disponibile sul mercato per una data valuta, il margine è fissato a 100 punti base.
15. I margini risultanti sono resi pubblici all'inizio di ogni trimestre.

## **SEZIONE 2: APPLICAZIONE DEL CIRR**

16. Quando il sostegno finanziario pubblico viene erogato per finanziamenti a tasso di interesse variabile, non è consentito alle banche e alle altre istituzioni finanziarie offrire la possibilità di optare per il tasso più basso tra il CIRR (in vigore alla data del contratto originario) e il tasso di interesse di mercato a breve termine per tutta la durata del finanziamento.

### **I. PERIODO DI VALIDITÀ DEL CIRR**

17. Un CIRR può essere bloccato prima, in concomitanza o dopo la data del contratto finanziario (*Date of Financial Contract – DFC*).
18. Nel caso in cui un CIRR sia bloccato e mantenuto prima della DFC, il periodo di mantenimento non è superiore a 12 mesi consecutivi<sup>3</sup>, la durata del periodo di mantenimento è decisa al più tardi alla data di quotazione (*Date of Quote – DoQ*) ed è aggiunto uno spread aggiuntivo al CIRR applicabile secondo la tabella riportata di seguito.

---

<sup>3</sup> Se il CIRR è riaggiornato, si azzera il conto alla rovescia del numero di mesi.

<b>Periodo di mantenimento (in mesi)</b>	<b>Costo del periodo di mantenimento</b>
1 mese	20 punti base
2 mesi	20 punti base
3 mesi	20 punti base
4 mesi	20 punti base
5 mesi	20 punti base
6 mesi	20 punti base
7 mesi	23 punti base
8 mesi	26 punti base
9 mesi	30 punti base
10 mesi	34 punti base
11 mesi	39 punti base
12 mesi	44 punti base

19. Se il periodo di mantenimento scade prima della DFC, il tasso CIRR può essere riaggiornato immediatamente o in un momento successivo e mantenuto per un nuovo periodo di mantenimento. Se la firma del contratto commerciale (*signature of the commercial contract* – SCC) è avvenuta prima del riaggiornamento, il tasso di riaggiornamento non deve essere inferiore all'ultimo tasso bloccato in precedenza. Non vi è limite al numero di volte in cui è possibile riaggiornare un CIRR.
20. Qualsiasi cambiamento nel periodo di maturazione degli interessi che avviene prima o in concomitanza della DFC causa un ricalcolo del tasso base CIRR. Tale ricalcolo è basato sul nuovo periodo di maturazione degli interessi utilizzando i tassi base in vigore alla DoQ iniziale; il ricalcolo non è considerato un riaggiornamento o una cancellazione del tasso CIRR.

## **II. COMMISSIONE DI IMPEGNO**

21. Per i crediti diretti è addebitata una commissione di impegno. Se il CIRR è stato bloccato prima o in concomitanza della DFC, la commissione di impegno è addebitata subito dopo la DFC. Se il CIRR è stato bloccato dopo la DFC, la commissione di impegno è addebitata subito dopo la DoQ.

22. I partecipanti addebitano una commissione di impegno pari o superiore a quanto previsto dalle prassi commerciali nel mercato, purché tale informazione sia disponibile.

### **III. CANCELLAZIONE VOLONTARIA E PAGAMENTO ANTICIPATO VOLONTARIO**

23. Se un tasso CIRR è cancellato volontariamente, qualsiasi tasso CIRR successivo che viene quotato per la stessa operazione e lo stesso esportatore non deve essere inferiore all'ultimo CIRR quotato in precedenza.
24. Prima della DFC la cancellazione di un tasso CIRR o il passaggio a un tasso variabile non comportano alcun costo.
25. In seguito alla DFC e indipendentemente da quando il CIRR è stato fissato, in caso di cancellazione volontaria o pagamento anticipato volontario di un prestito o di una parte di esso, il mutuatario compensa l'ente che ha erogato il sostegno pubblico per tutti i costi e le perdite determinati da tale pagamento anticipato volontario o cancellazione volontaria, compresi i costi per l'ente pubblico della sostituzione della parte di entrate di cassa a tasso fisso interrotta dal pagamento anticipato o dalla cancellazione volontaria.

### **SEZIONE 3: RIESAME E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

26. Le disposizioni di cui al presente allegato entrano in vigore due anni dopo la data di approvazione della riforma per le operazioni impegnate a partire da tale data.
27. I partecipanti procedono a un riesame generale delle disposizioni sui CIRR di cui al presente allegato al più tardi quattro anni dopo la data di approvazione della riforma.

### **II. AGGIUNTE ALL'ALLEGATO xv (ELENCO DI DEFINIZIONI)**

- Data del contratto finanziario (DFC): la data a partire da cui tutte le parti sono vincolate dal contratto finanziario, tenendo conto degli obblighi giuridici che ne derivano.
- Data di quotazione (DoQ): la data in cui viene bloccato un CIRR.
- Periodo di mantenimento: il periodo che inizia alla DoQ e termina alla DFC.
- Periodo di maturazione degli interessi: il periodo durante il quale maturano gli interessi (ossia dal primo esborso fino all'ultimo rimborso del capitale: periodo di prelievo + periodo di rimborso).

### **III. MODIFICA DELL'ARTICOLO 20 ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA**

#### **20. COSTRUZIONE E APPLICAZIONE DEI CIRR**

- a) Il CIRR per il sostegno finanziario pubblico erogato nell'ambito ~~dell'accordo e di tutti i suoi allegati diversi dall'~~dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le navi ~~gli~~

aeromobili civili (~~allegato III~~) è determinato e applicato conformemente alle disposizioni dell'allegato XVI.

- b) Il CIRR per il sostegno finanziario pubblico erogato nell'ambito dell'accordo e di tutti i suoi allegati diversi dall'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le navi (allegato I) e dall'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili (allegato III) è determinato e applicato conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII.